

DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI TOMBOLA

Sono consentite:

- a) le tombole promosse da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;
- b) le tombole organizzate dai partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2;
- c) le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici.

Per tombola s'intende la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di lire 25.000.000, pari ad euro 12.911,42;

Adempimenti dei promotori e controlli

Le tombole promosse da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono tenute ai seguenti adempimenti:

1. I rappresentanti legali degli enti organizzatori delle manifestazioni ne danno **comunicazione**, almeno trenta giorni prima, al Prefetto competente e al Sindaco del comune in cui è effettuata l'estrazione. Eventuali variazioni delle modalità di svolgimento della manifestazione sono comunicate ai predetti organi in tempo utile per consentire l'effettuazione dei controlli.
2. Alla comunicazione di cui sopra, va allegata la seguente documentazione:
 - A) Il **regolamento** con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella;
 - B) La documentazione comprovante l'avvenuto versamento della **cauzione** in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi. La cauzione è prestata a favore del comune nel cui territorio la tombola si estrae ed ha scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. La cauzione è prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria Provinciale o mediante fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fidejussore.

La serie e la numerazione progressiva delle cartelle è indicata nella fattura di acquisto rilasciata dallo stampatore. L'estrazione della tombola è pubblica; le modalità della

stessa sono portate a conoscenza del pubblico presso tutti i comuni interessati alla manifestazione. Nell'**avviso** sono indicati:

1. gli estremi della comunicazione presentata al Prefetto e al Sindaco;
2. il programma della tombola;
3. le finalità che ne motivano lo svolgimento;
4. la serie e la numerazione delle cartelle messe in vendita.

Un rappresentante dell'ente organizzatore provvede prima dell'estrazione a ritirare tutte le cartelle rimaste invendute. Le cartelle non riconsegnate sono dichiarate nulle agli effetti del gioco; di tale circostanza si dà atto al pubblico prima dell'estrazione.

L'estrazione è effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco. Di dette operazioni è redatto **processo verbale di cui una copia è inviata al Prefetto ed un'altra consegnata all'incaricato del Sindaco.**

Entro trenta giorni dall'estrazione, l'ente organizzatore presenta all'incaricato del sindaco la **documentazione** attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori. Detto incaricato, verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l'immediato svincolo della cauzione. Il comune dispone l'incameramento della cauzione in caso di mancata consegna dei premi ai vincitori nel termine di cui sopra.

N.B. Ai sensi dell'art. 14, comma 11, del D.P.R. 26.10.2001, N. 430, le disposizioni di cui sopra NON SI APPLICANO alle tombole organizzate dai partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, purché svolte nell'ambito delle proprie manifestazioni locali (feste del Partito ecc), e alle tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici.